

alcune brevi osservazioni a quelle espresse sinora dai colleghi che mi hanno preceduto.

L'onorevole ministro delle finanze diceva che, considerato complessivamente il reddito di ricchezza mobile e quello dei fabbricati, non ci sarebbe stato nessuno che stimi l'uno e l'altro in complesso molto vicino al vero. D'accordo, onorevole ministro; ma da questo lato, quando l'onorevole ministro delle finanze parlava, si diceva: vediamoli divisi. Ed io soggiungo: anche considerando isolatamente l'imposta dei fabbricati, onorevole ministro, non si può stabilire questo ragionamento per dire alla massa dei contribuenti: il reddito dei fabbricati essendo al disotto del vero, occorre che tutti alla cieca, fedeli ed infedeli dichiaratori di redditi, voi siate aggravati come di un quarto dell'imposta. È questo l'assurdo che è stato tradotto in atto dagli agenti delle tasse. Tant'è che fu aurea quella parola con cui l'onorevole ministro qualificava di stupidità l'applicazione della tassa che, scordando la giustizia e la perequazione, intese solo a presentare delle cifre gonfiate di prepotenze e di vessazioni.

Siamo dunque perfettamente d'accordo, perchè non potevamo mai supporre che l'onorevole ministro avesse suggerito agli agenti suoi di aumentare il reddito dei fabbricati a chiunque si fosse; e tuttavolta non è avvenuto diversamente.

Infatti che cosa fecero gli agenti delle tasse per quel poco di tempo che essi avevano, poichè si trovavano affaccendati per la ricchezza mobile, per le volture catastali e per tante altre occupazioni? Essi non hanno potuto occuparsi della revisione dei redditi dei fabbricati: non hanno potuto uscire dalla sede ove erano destinati, non hanno potuto verificare nulla sopra luogo, ed hanno finito per aggiungere alla cieca una cifra qualunque alle dichiarazioni sieno esse provenute da onesti o da disonesti contribuenti.

E così che cosa è avvenuto?

Sono stati gravati precisamente, come diceva l'onorevole ministro delle finanze, gli onesti contribuenti.

Gli agenti delle tasse, tenetelo bene a mente, posti tra le strette del tempo ed il desiderio d'una decorazione, hanno detto: presentiamo al Governo un prodotto maggiore dell'imposta, e quanto a chi paga o a chi non paga, ci rivedremo alla valle di Giosafat.

Il signor ministro delle finanze diceva che è un mestiere assai duro quello di cavare dei quattrini dalle tasche dei contribuenti.

D'accordo anche in questo, onorevole ministro delle finanze. Vede che l'accordo tra noi regna su tutti i principii; è sul fatto che noi non ci troviamo punto d'accordo; è sull'applicazione della legge che noi non possiamo esserlo affatto.

Ma, diceva il signor ministro, gli è poi una grande disgrazia se un agente della tassa piglia uno sbaglio? Niente affatto; voi avete il diritto di ricorrere alla

Commissione consorziale e poi per l'estimazione dei redditi anche alla provinciale.

Prima di tutto io non rammenterò al signor ministro delle finanze come le Commissioni consorziali siano anch'esse composte. Quando poi dalla Commissione consorziale l'agente delle tasse, per ispirazione dello Spirito Santo, poichè egli non ha potuto eseguire nessuna perizia, riscontrare nessuna località, si appella alla Commissione provinciale, la quale, alla sua volta, non ha neppure essa il dono dello Spirito Santo, e ne sa anche meno dell'agente, che cosa avviene al contribuente? Tutte le Commissioni provinciali, seguendo le ragioni della loro origine, ed il partito meno impiccioso, decidono sempre, immancabilmente, senza eccezione, in favore dell'agente delle imposte.

Ma questo è niente, è ancora poco, signor ministro delle finanze. Sarebbe ignoto forse a qualcuno nella Camera, a qualcuno dei cinquecentotto deputati che i ruoli, nella massima parte sono stati fatti prima ancora che le Commissioni consorziale e provinciale avessero pronunziato il loro giudizio sui reclami dei contribuenti? Mi dicano se ci sono stati pochi o molti di questi casi. Io credo che nella generalità dei casi si è violato, io non cerco se per volontà o no del ministro, assolutamente lo spirito della legge, poichè la legge vuole che l'aumento proposto dagli agenti delle tasse sia consentito dai contribuenti, o sia approvato dalle Commissioni di prima o di seconda istanza.

Dopo ciò, a me pare chiaro che nell'applicazione della legge sulla tassa dei fabbricati, si sia violato lo spirito della legge, imponendo alla cieca un tanto di più alle dichiarazioni dei contribuenti, si sia abusato della facoltà concessa dalla legge medesima, redigendo i ruoli prima delle decisioni sui reclami.

Epperò la Camera non può su questo argomento passare all'ordine del giorno senza offendere la propria dignità, in un argomento così grave, in un argomento sul quale la Camera unanimemente si è dichiarata e da quei banchi e da questi, senza pregare l'onorevole ministro a volersi compiacere di applicare quelle massime stesse, quelle stesse teorie che egli è venuto sviluppando alla Camera, e verificare se la condotta degli agenti suoi a quelle massime ed a quelle teorie siasi informata nell'applicazione della legge sui fabbricati.

Per queste ragioni io mi permetto di presentare alla Camera un ordine del giorno così concepito, e spero non sarà sgradito allo stesso ministro delle finanze:

« La Camera invita il Governo ad esaminare la condotta degli agenti delle tasse nell'applicazione della legge sui fabbricati, e passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Lovito, mi permetta che le osservi che non è il caso di presentare un ordine del giorno; qui non cadono in discussione che le conclusioni della Commissione sulle petizioni; ella può pro-